



2024/3163

19.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3163 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2024

che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione per quanto riguarda l'inclusione di determinate merci di origine vegetale nell'elenco dei prodotti del resto del mondo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo.
- (2) Più specificamente, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 ⁽³⁾, (UE) 2016/429 ⁽⁴⁾ e (UE) 2016/2031 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj>).

- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce, nel suo allegato, l'elenco dei prodotti del resto del mondo, nel quale attualmente figurano merci di origine animale e non animale.
- (4) Con lettera dell'11 ottobre 2024, il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e riguardanti determinate merci di origine vegetale provenienti da alcuni paesi terzi si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti le suddette merci sono effettivamente attuate dal Regno Unito. È pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per aggiungere tali merci all'elenco dei prodotti del resto del mondo.
- (5) Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (6) Poiché il Regno Unito ha fornito le prove scritte relative alle norme in materia di sanità delle piante cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 a valere dal 2 settembre 2024 per tali merci del resto del mondo di origine vegetale, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2059/oj).

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, alla categoria di prodotti «Merci di origine non animale» sono aggiunti i seguenti prodotti:

«24	Fichi, freschi	0804 20 10	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
25	Litchi, freschi	ex 0810 90 20	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
26	Frutto del drago (pitahaya fresca)	ex 0810 90 20	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi

Fiori e boccioli di fiori, recisi

1	Garofani freschi	0603 12 00	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
2	Crisantemi freschi	0603 14 00	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
3	Gigli (<i>Lilium</i> spp.) freschi	0603 15 00	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
4	Alstroemerie fresche	ex 0603 19 70	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
5	Tulipani freschi	ex 0603 19 70	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi

6	Girasoli freschi	ex 0603 19 70	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
7	Gipsofile fresche	ex 0603 19 70	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
8	Protee fresche	ex 0603 19 70	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
9	Brassiche fresche	ex 0603 19 70 ex 0704 90 90	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi

Erbe recise

1	Erba cipollina fresca	ex 0703 90 00	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
2	Citronella fresca	ex 0709 99 90 ex 1211 90 86	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
3	Estragone fresco	ex 0709 99 90	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
4	Prezzemolo fresco	ex 0709 99 90	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
5	Aneto fresco	ex 0709 99 90	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi

6	Timo fresco	0910 99 31 0910 99 33	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
7	Menta fresca	ex 1211 90 86	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
8	Coriandolo fresco	ex 0709 99 90	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
9	Rosmarino fresco	ex 1211 90 86	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
10	Salvia fresca	ex 1211 90 86	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
11	Basilico fresco	ex 1211 90 86	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi
12	Curcuma	0910 30 00	Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante	Tutti i paesi terzi».